



Newsletter n. 8/2020

## DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ”

### BREVE SCHEMA DELLE PRINCIPALI MISURE FISCALI E GIUDIZIALI

Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile scorso ha approvato il D.L. c.d. “Liquidità” (pubblicato sulla G.U. dell’8 aprile), che prevede misure di sostegno economico, anche tramite differimento di scadenze e obblighi tributari-contributivi.

In linea generale, sono state prolungate le sospensioni di adempimenti e dei pagamenti già introdotte dal precedente D.L. “Cura Italia” dell’17 marzo.

Di seguito, si riassumono gli interventi che più impattano sugli obblighi dei Contribuenti e dei Professionisti.

\* \* \*

#### **VERSAMENTI**

I versamenti fiscali, previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadevano il **16 marzo** sono prorogati al **16 aprile 2020**.

\*

Per

- 1) esercenti impresa, arte o professione, con domicilio fiscale in Italia,
  - con ricavi o compensi fino a 50 ml di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% a marzo 2020 (rispetto a marzo 2019) e ad aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019);
  - con ricavi o compensi oltre a 50 ml di Euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%, a marzo 2020 (rispetto a marzo 2019) e ad aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019);
  - quale sia il volume d’affari, se avviate dopo il 31 marzo 2019;
- 2) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- 3) enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, che svolgono attività istituzionale, non in regime d’impresa sono altresì sospesi per i mesi di **aprile e maggio** i versamenti relativi a:

STUDI  
COLLEGATI  
LINKED LAW  
FIRMS

ARGENTINA  
*Buenos Aires  
Cordoba  
Mendoza  
Rosario  
Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo  
Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de Chile*

CHINA  
*Beijing  
Shanghai*

COLOMBIA  
*Bogotá*

CZECH  
REPUBLIC  
*Prague*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

INDIA  
*Mumbai  
New Delhi*

IRELAND

MÉJICO  
*Ciudad de Méjico*

PANAMA  
*Ciudad de Panama*

PERÙ  
*Lima*

POLAND  
*Warszawa*

UNITED  
KINGDOM  
*London*

SWITZERLAND  
*Bern  
Zurich*

UKRAINA

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*



- ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- contributi previdenziali e assistenziali
- premi per l'assicurazione obbligatoria;
- Iva (per esercenti attività d'impresa, arte o professione di cui al n. 1 sopra).

Detti importi si potranno versare in soluzione unica entro il **30 giugno 2020** o fino a 5 rate mensili, sempre con decorrenza 30 giugno.

\*

Per i settori del turismo, ristorazione e giochi è confermata la sospensione dei pagamenti di **aprile** per ritenute, trattenute per addizionale regionale e comunale, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria. Il pagamento avverrà in soluzione unica entro il **31 maggio 2020** o fino a 5 rate mensili, sempre decorrenti dal 31 maggio.

\*

Professionisti, agenti di commercio e rappresentanti con volume d'affari fino a 400.000 euro (nel 2019) **non subiranno le ritenute d'acconto sui ricavi e compensi percepiti tra il 17 ed il 31 maggio 2020**. A due condizioni:

- non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente;
- esercitino questa opzione in apposita dichiarazione al proprio committente.

Le ritenute saranno versate entro il **31 luglio 2020** o fino a 5 rate mensili, sempre con decorrenza 31 luglio

\*

Non si applicano sanzioni o interessi in caso di insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap per il periodo d'imposta 2019, purché l'ammancio non superi il 20% del dovuto.

\* \* \*

#### **AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA".**

Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020

- il termine di 18 mesi per assumere la residenza nel Comune ove è acquistata la prima casa
- il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa, deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale.

\* \* \*



***DISCIPLINA DEGLI UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICE.***

Il regime di tassazione per trasparenza è esteso anche agli utili distribuiti alle società semplici (s.s.) da società ed enti di ogni tipo non residenti in Italia (eccetto che in Paradisi Fiscali).

Quanto alla imputazione per trasparenza degli utili, il Decreto

- chiarisce le modalità della ritenuta sugli utili riferibili a soci persone fisiche di s.s.;
- statuisce che gli utili concorrono al 100%, senza esclusioni, a formare il reddito dei soci residenti di s.s., che siano enti non commerciali (enti pubblici, enti privati diversi dalle società, trust non aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali, e OICR);
- dispone che gli utili riferibili a soci non residenti di s.s. sono soggetti a tassazione tramite una ritenuta nella misura prevista dall'art. 27 D.P.R. 1973, n. 600 (oggi 26%);
- applica l'aliquota dell'1,20% sugli utili riferibili ai soci non residenti di s.s., che siano soggetti passivi di imposta sul reddito delle società in Stati UE o Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Tali disposizione si applicano ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2020.

Il Decreto introduce inoltre un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

\* \* \*

***PROCESSO TRIBUTARIO.***

Introduce l'obbligo di proseguire in modalità telematica anche i giudizi iniziati con modalità cartacea-analogica *ante* 1° luglio 2019 (da cui è obbligatorio il processo telematico).

È prorogata al giorno 11 maggio 2020 la sospensione:

- a) di tutte le udienze, salvo che non rivestano carattere di urgenza;
- b) dei termini per il compimento di qualsiasi atto (notifica ricorsi, impugnazioni, presentazione memorie, etc.).

Il Decreto Legge è stato pubblicato in data 8 aprile 2020 nella Gazzetta Ufficiale ed è dunque entrato in vigore, in attesa della conversione.

*A cura di*

*Bruno Nichetti*